

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI STRUTTURE MODULARI DI POSTI
LETTO MOBILI PER LA TERAPIA INTENSIVA DA DESTINARE
ALL'OSPEDALE DEL MARE, ALL'A.O. SAN SEBASTIANO DI
CASERTA ED ALL'A.O. SAN GIOVANNI E RUGGI D'ARAGONA**

SO.RE.SA. S.P.A.

~

**MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT (M.E.D.)
S.R.L.**

FORNITURA DI

STRUTTURE MODULARI DI POSTI LETTO MOBILI

PER LA TERAPIA INTENSIVA DA DESTINARE ALL'OSPEDALE DEL MARE, ALL'A.O. SAN SEBASTIANO DI CASERTA ED ALL'A.O. SAN GIOVANNI E RUGGI D'ARAGONA

ACCORDO QUADRO

TRA

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. Ed iscz. Al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Prof. Corrado Cuccurullo, nato a Torre Annunziata (NA) il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26/02/2020

E

MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT (MED) S.R.L._____, sede legale in MASERA' DI PADOVA____, Viale DELLE OLIMPIADI N. 33 ____, capitale sociale Euro 50.000.=, iscritta al Registro delle Imprese di PADOVA al n. 03844900286, P. IVA 03844900286, domiciliata ai fini del presente atto in MASERA' DI PADOVA, Viale DELLE OLIMPIADI N. 33, in persona del PRESIDENTE DEL CDA e legale rappresentante Dott. ALBERTO VENTURATO, giusta poteri allo stesso conferiti da Atto COSTITUTIVO

Premesso che

- a) la So.Re.sa. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- b) con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla "definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19" che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;

ACCORDO QUADRO

1

- c) con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l'unità di Crisi regionale della Regione Campania per l'attuazione delle attività, di livello regionale con l'obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020;
- d) il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell' art.1 co. 1, dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDC n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell'Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;
- e) con Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 Soresa spa è stata individuata quale soggetto preposto all'approvvigionamento di beni e servizi per l'emergenza COVID-19;
- f) Soresa, avendo verificato le ragioni di estrema gravità ed urgenza, così come accertate dal combinato disposto dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020 e del predetto decreto presidenziale che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, si è avvalsa di tale facoltà per accelerare le procedure d'acquisto necessarie a fronteggiare lo stato emergenziale;
- g) L'Unità di Crisi regionale ed in particolare il Gruppo di Lavoro Letti, nel corso della riunione del 16/03/2020, ha evidenziato che la disponibilità di terapie intensive risulta sempre più esigua e che la realizzazione di nuovi posti letto è subordinata a lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione degli ambienti sanitari e di realizzazione di nuovi impianti;
- h) L'Unità di Crisi, in relazione allo scenario di continua evoluzione del contagio da Covid-19, ha ravvisato l'assoluta necessità di procedere ad allestire posti letto di terapia intensiva attraverso l'individuazione sul mercato di soggetti in grado di realizzazione un campo modulare per posti letto di terapia intensiva;
- i) Con nota prot. n. 4227 del 17/03/2020, l'Unità di Crisi ha trasmesso alla Soresa la relazione tecnica con la descrizione delle caratteristiche dei moduli per la loro acquisizione in via d'urgenza mediante procedura di gara;
- j) Che il Dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato nulla osta allo svolgimento della procedura acquisito di strutture modulari di posti letto per terapia intensiva acquisto al protocollo dell'Unità di Crisi Regionale con n. COVID/14804 del 18/03/2020);
- k) Sulla scorta di tale relazione, Soresa, in qualità di stazione appaltante, con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 56 del 17/03/2020, ha indetto una procedura negoziata di urgenza per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura di strutture modulari di posti letto per terapia intensiva, suddivisa in n. 3 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016

- l) Che con determinazione n. 63 del 19/03/2020 la procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di strutture modulari di posti letto per terapia intensiva è stato aggiudicato per i lotti 1, 2 e 3 all'operatore economico Manufacturing Engineering & Development (MED);
- m) che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
- **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - **Amministrazione/i Beneficiaria/e:** le Aziende Sanitarie individuate dall'Unità di Crisi Regione Campania di cui al DPGR n. 46/2020 che ricevono i prodotti del Fornitore, nella tipologia e quantità espresse nella richiesta di fornitura contenuta nell'Ordinativo di fornitura emesso da Soresa;
 - **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto da So.Re.Sa. con l'ordinativo di fornitura in favore delle Amministrazioni Beneficarie.;
 - **Ordinativi di Fornitura:** il documento con il quale So.Re.SA comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta in favore dell'Amministrazione Beneficiaria individuata nel suddetto ordine;
 - **Contratto/i di Fornitura:** il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, compresi il sabato, la domenica e festivi, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo Quadro;
 - **Data di accettazione della Fornitura:** coincide con la data del verbale di verifica di conformità e/o collaudo, con esito positivo, delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Beneficiaria e il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione
- n) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di cui trattasi e per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- o) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni beneficiarie nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto in favore delle AA.SS. a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura con il quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;

- p) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- q) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- r) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- s) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Lettera di Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

l'Allegato **"A"** (Scheda specifiche Tecniche) e suoi allegati;

L'Allegato **"B"** (Documentazione tecnica allegata all'Offerta);

l'Allegato **"C"** (Offerta economica),

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per quanto non espressamente derogato;
- c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dalle norme applicabili ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni;
- g) dalle disposizioni di cui al DPR n.207 del 2010 nei limiti stabiliti degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n.50/2016;
- h) dal DLGS n.81/2008;

ACCORDO QUADRO

- i) dal Protocollo di Legalità;
- j) dal Regolamento della UE.

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica allegata all'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica allegata all'Offerta contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni beneficiarie, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Beneficiarie, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Si procede alla stipula del presente Accordo Quadro nelle more del completamento dei controlli in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando tuttavia immediata esecuzione del contratto per i motivi di estrema urgenza rappresentati nella determinazione di indizione della procedura di gara *de quo*.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire sistemi modulari per posti letto attrezzati di terapia intensiva a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella Documentazione tecnica allegata all'Offerta, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall'Accordo, So.Re.Sa. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale Soresa potrà emettere gli ordinativi di fornitura nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.

La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

La durata di ciascun "Contratto di fornitura" è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordinativo di fornitura, mediante l'utilizzo della piattaforma Siaps.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Per la gestione dell'Accordo Quadro, So.Re.Sa. si avvarrà del Portale di eProcurement "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet www.soresa.it.

2. L'accordo quadro è stipulato da Soresa, per ciascun lotto, con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari. Come da art. 13 della Lettera di Invito, l'Ordine di Fornitura verrà emesso in favore del/degli O.E. ammessi all'AQ che si siano impegnati alla consegna nel tempo più breve.

3. A seguito di Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione beneficiaria designerà il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell'esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n .49.

4. Per la gestione dell'Accordo Quadro, So.Re.Sa. si avvarrà del Portale di eProcurement "Sistema informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet www.soresa.it. Pertanto, la trasmissione del predetto ordinativo all'operatore economico avverrà tramite sistema Siaps.

5. L'Ordinativo di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell'Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento relativo alla fornitura dei prodotti di che trattasi in favore della specifica Amministrazione beneficiaria.

6. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, Soresa e/o l'Amministrazione beneficiaria:

- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:

- a) all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell'Amministrazione Beneficiaria;
- c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;

d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa e quindi delle Amministrazioni Beneficiarie indicate nell'Ordinativo di Fornitura ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito e nell'offerta, ed in particolare a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicata in offerta, entro il lasso temporale ivi previsto.

I medesimi obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto prodotti "ulteriori".

In ogni caso i materiali, le apparecchiature da fornire, gli arredi proposti dovranno essere idonei alle specifiche esigenze delle strutture ove saranno utilizzati e dei locali ove saranno collocati.

Nel novero delle prescrizioni e indicazioni minime dell'allegato Specifiche tecniche alla Lettera d'Invito, che evidentemente s'intendono vincolanti, il Fornitore potrà proporre nel proprio progetto d'insieme le soluzioni progettuali e tecnologiche più evolute e che riterrà più appropriate, il tutto sempre di elevata qualità e tecnologia, che dovranno essere sottoposte alla valutazione e approvazione Responsabile dell'esecuzione dell'azienda sanitaria beneficiaria.

La realizzazione al nuovo di tutte le opere edili, d'inserimento nell'area di intervento, intersezione e/o collegamento con l'esistente, nonché la realizzazione e la messa in opera di tutti gli impianti meccanici, aerulici, idraulici, elettrici, audio, video, dati, ecc. sono tutti oneri a carico del Fornitore, nessuno escluso o riservato. Sono in ogni caso fatte salve, e poste a carico della Committenza, tutte le opere civili preliminari necessarie alla predisposizione dell'area di sedime su cui dovrà essere realizzata la fornitura.

Si prevede inoltre interamente a carico del Fornitore, nulla escluso e riservato:

- 1) L'individuazione, la fornitura e l'installazione delle strutture prefabbricate, degli impianti indicati in offerta, delle apparecchiature elettromedicali quali: travi testaleto per terapia intensiva e ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva.
- 2) Limitatamente ad un raggio di 100 mt dal luogo ove verranno collocati i singoli moduli, l'esecuzione delle opere civili ed impiantistiche necessarie all'installazione dei beni in fornitura e quanto altro necessario al normale funzionamento ed all'utilizzo degli stessi usufruendo degli allacciamenti impiantistici ai punti di prelievo esistenti, indicati dalla Committenza.
- 3) Gli oneri d'apprestamento del cantiere, la movimentazione ed il trasporto di materiali ed apparati, lo smaltimento del materiale di risulta ed il ripristino delle condizioni di agibilità dell'esistente a fine lavori; l'eventuale installazione di castelli di tiro; la recinzione dell'area di cantiere; gli impianti tecnologici di cantiere; la segnaletica di cantiere ed eventuale baracca di cantiere; la realizzazione ed il mantenimento delle eventuali vie e passaggi provvisori interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di ponteggi di servizio, di passerelle, di accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere e l'installazione ed il mantenimento dell'occorrente segnaletica per garantire la sicurezza del transito, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il transito regolato e l'incolumità di persone e mezzi, nulla escluso o riservato.

- 4) L'accertamento dell'eventuale presenza nell'area d'intervento di qualsiasi tipologia d'impianto esistente (aereo, superficiale, sotto traccia, in cavedio, ecc.) direttamente od indirettamente interferente con l'esecuzione del contratto e, qualora risulti necessario, la tempestiva comunicazione al Responsabile dell'esecuzione delle opere di modifica degli stessi impianti che la Committenza dovrà eseguire.
- 5) Il mantenimento e la conservazione dell'integrità delle vie d'accesso, delle reti, degli impianti, degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nella zona d'intervento, non oggetto di modifiche.
- 6) La Ditta dovrà organizzare il cantiere ed eseguire i lavori in modo da non impegnare gli edifici e/o le zone non interessate da interventi oggetto del contratto. Qualora fosse necessario, per eseguire i lavori legati al contratto, operare in tali edifici e/o zone la Ditta dovrà adottare ogni necessaria cautela, misura ed apprestamento per garantire l'incolumità di persone e cose.
- 7) La piena e scrupolosa attuazione dei piani di sicurezza.
- 8) Gli oneri di controllo e buona conservazione di tutto quanto realizzato ed installato fino alla data del collaudo definitivo.
- 9) La fornitura degli strumenti, attrezzi e personale esperto per eventuali tracciamenti, misurazioni, disegni saggi e verifiche in corso d'opera. Lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia dei materiali; gli attrezzi e gli apparecchi di lavoro; il materiale di uso e consumo; tutti i mezzi di protezione e tutte le attrezzature antinfortunistiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore; la protezione contro ogni guasto, rottura, furto, manomissione o danno in dipendenza di fatti della stessa Ditta o di terzi, di tutte le parti già posate in opera o già rese in cantiere, tutto ciò fino a collaudo definitivo avvenuto; tutte le assicurazioni inerenti l'esecuzione dei lavori; la rigorosa applicazione delle norme di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008.
- 10) Tutte le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la realizzazione della soluzione proposta in gara, soluzione individuata sulla base dei vincoli esistenti e delle eventuali esigenze di omogeneità od integrazione con le strutture e gli impianti esistenti, dello stato di fatto riscontrato in sito e non ultimo delle specifiche tecniche delle apparecchiature, degli arredi e delle strutture proposte in fornitura.
- 11) Tutti gli oneri accessori (imballaggio, trasporto, movimentazione anche con mezzi ausiliari atti allo scopo, facchinaggio, installazione, collaudo, rimozione e smaltimento d'imballi e di qualsiasi materiale di risulta, gli oneri di scarica, l'accurata pulizia a fondo di tutti i locali a fine lavori, ecc.);
- 12) Tutto quanto altro necessario e previsto dalla legge per la realizzazione "chiavi in mano" della fornitura, che soddisfi le esigenze dell'Azienda beneficiaria e gli standard di riferimento per le moderne sale di terapia intensiva;
- 13) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinatori di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Soresa e dell'Amministrazione Beneficiaria, assumendosene ogni relativa alea.

Inoltre, il Fornitore si impegna espressamente a:

ACCORDO QUADRO

- 14) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
- 15) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- 16) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Beneficiaria e alla Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
- 17) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- 18) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione beneficiaria e/o da Soresa;
- 19) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- 20) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
- 21) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara, nell'offerta e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- 22) espressamente a manlevare e tenere indenne Soresa e le Amministrazioni Beneficarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Soresa e dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività interferenziali svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, all'Unità di Crisi regionale ed alle Amministrazioni beneficiarie di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Soresa, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Soresa e/o dall'Amministrazione Beneficiaria.

ACCORDO QUADRO

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Soresa e all'Amministrazione Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.

Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Ordinativi, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.

Resta fermo il diritto di Soresa di risolvere l'Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Soresa medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 – GARANZIE E SERVIZI DI MANUTENZIONE

Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell'offerta e nei relativi manuali d'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Soresa, e quindi anche le Amministrazioni Beneficarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.

Il Fornitore si obbliga a prestare garanzia sul materiale oggetto della fornitura, nonché dei software, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura".

7

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione beneficiaria, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Soresa e l'Amministrazione Beneficiaria.

Il Fornitore riconosce all'Amministrazione beneficiaria in favore della quale è emesso l'Ordinativo di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte dell'Amministrazione beneficiaria, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Soresa e alla/e Amministrazione/i Beneficiaria/e indicate nell'Ordinativo di Fornitura. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Soresa e dell'Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi.

La Soresa e/o l'Amministrazione Beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Soresa riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Soresa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione dell'Ordinativo di

Fornitura, la Soresa inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Soresa pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Soresa predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Soresa sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 – ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata dell'Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalla Soresa di:

- a) comunicare alla Soresa medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare alla Soresa medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 9 – CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nell'ordinativo di fornitura, se migliorativo.

È onere della singola Amministrazione beneficiaria di ciascun Lotti aggiudicato la nomina del proprio RUP/DEC per la fase di esecuzione.

È competenza del Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria per la fase dell'esecuzione nonché eventualmente del Direttore dell'esecuzione e/o di uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co. 2, del Codice, ed art. 16, commi 1 e 4, del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n. 49 la gestione del contratto stipulato con l'aggiudicatario. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.

Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dalla/e Amministrazione/i di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche a mezzo del Responsabile dell'esecuzione di questa/e ultima/e.

Si precisa che in caso di mancata chiusura delle verifiche di conformità, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 15 (quindici) giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore che verrà concordato dalle parti in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione in tutto o in parte del Contratto di fornitura ai sensi art. 1456 cc., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Conclusa positivamente la verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore si darà atto delle suddette operazioni redigendo il "Verbale di verifica di conformità".

ARTICOLO 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall'Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Ordinativo di fornitura medesimo e i relativi costi.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

La Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

(a) In caso di mancato rispetto della data di consegna di cui al precedente art. 9 o di quella eventualmente riprogrammata su accordo dell'Amministrazione beneficiaria, sarà applicata una penale nella misura giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

(b) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento sarà prevista una penale nella misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

(c) In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità, per causa imputabile al Fornitore, entro il termine di 15 giorni dal loro avvio ovvero entro il diverso termine eventualmente concordato sarà applicata una

penale nella misura giornaliera di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

(d) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine di 10 giorni, sarà applicata una penale nella misura giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

(i) In caso di applicazione di prezzi superiori a quelli di listino ufficiale di volta in volta vigenti sulle parti di ricambio originali sarà applicata una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

(k) In caso di mancata risoluzione, entro il termine di 5 giorni lavorativi da specifica contestazione comunicata al Fornitore dall'Amministrazione beneficiaria, di eventuali carenze riscontrate relativamente ai prodotti/servizi resi sarà applicata una penale nella misura giornaliera pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento al Fornitore e, per conoscenza a Soresa, da parte dell'Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve eventuali carenze imputabile a oggettive situazioni di mercato, legate all'emergenza sanitaria in relazione alla quale il presente appalto è stato indetto, che rendano impossibile o eccezionalmente gravoso l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali previste.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore ha prestato la seguente POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

- Compagnia: Elba Assicurazioni S.p.A.;
- N. 1623649;
- Somma garantita: € 613.418,75 usufruendo del ribasso di cui all'art. 93, co. 7. Del D.Lgs. 50/2016 in virtù del possesso di certificazione ISO 9001:2015;
- Data scadenza: 23/3/2021.

La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà l'Ordinativo e/o gli Ordinativi che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.

La Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordinativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 13 – DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente Accordo in via d'urgenza, in caso di affidamento della fornitura mediante emissione di un Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate nell'Ordinativo, ed entro i termini nel medesimo espressi, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.

La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.

Qualora, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il singolo Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni da esso cagionati coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Soresa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la Soresa di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Soresa non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Soresa, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del presente Accordo quadro o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE

Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
- b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell'Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva o la polizza assicurativa;
- c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

- e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l'Amministrazione Beneficiaria;
- g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- j) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell'offerta o nella documentazione tecnica di gara;
- mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura;

Nel caso in cui la Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Soresa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11..

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di

applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Soresa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 – RECESSO

La Soresa ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Soresa recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Nei casi di cui al precedente cpv, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Soresa delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficarie, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e relativi allegati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto di Fornitura.

La Soresa potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, ai sensi dell'art 109, comma 3, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Soresa, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

ARTICOLO 17 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti di fornitura sarà effettuato nei termini e condizioni di cui all'art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, se non diversamente pattuito tra le parti. Al riguardo le parti i seguenti termini di pagamento:

per il Lotto 1:

- Acconto del 30% alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, previa presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Primo Acconto di un ulteriore 15% alla consegna e assemblaggio in loco del primo modulo da 24 PL (prima tranche);
- Secondo Acconto di un ulteriore 15% alla consegna e assemblaggio in loco del secondo modulo da 24 PL (seconda tranche);
- Terzo Acconto di un ulteriore 20% alla consegna ed assemblaggio in loco del terzo modulo da 24 PL (terza tranche);
- Saldo del residuo 20 % all'esito positivo del Collaudo dell'intero lotto.

per i Lotti 2 e 3:

- Acconto del 30% alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, previa presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Secondo Acconto di un ulteriore 50% alla consegna e assemblaggio in loco del modulo da 24 PL;
- Saldo del residuo 20 % all'esito positivo del Collaudo.

Il Pagamento avverrà con le medesime modalità e tempistiche previste per il pagamento del primo acconto, ossia all'avveramento della condizione contrattuale prevista, previo ricevimento della fattura elettronica, sul CODICE IPA **JY9UKH**, nella quale dovrà essere inserito il numero di ordine e di DDT, e nel campo note la dicitura: fornitura per emergenza COVID-19.

Inoltre, ai fini del pagamento degli acconti sugli stati di avanzamento, è richiesto l'invio del documento di trasporto, timbrato per accettazione da parte dell'ASL/AO ricevente, a mezzo PEC all'indirizzo: segreteria@pec.soresa.it.

ARTICOLO 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Beneficiaria e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficarie e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficarie e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Soresa., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Soresa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente dell'Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- i) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- iii) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- v) trasmettere alla Soresa, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Soresa tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

vii) consentire alla Soresa, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura,

si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

L' Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altresì utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa; L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di So.Re.Sa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Napoli, li ___/___/_____

SO.RE.SA. S.p.A.

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 1 – valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici,

articolo 2 - oggetto dell'accordo quadro

articolo 3 - durata dell'accordo quadro e dei contratti di fornitura

articolo 4 – gestione dell'accordo quadro

articolo 5 – obblighi e adempimenti a carico del fornitore

articolo 6 – garanzie e servizi di manutenzione

articolo 7 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive

articolo 8 – ulteriori obbligazioni del fornitore

ACCORDO QUADRO

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

articolo 9 – consegna, verifica di conformità e accettazione
articolo 10 – costi della sicurezza
articolo 11 – penali e procedimento di contestazione
articolo 12 - cauzione definitiva
articolo 13 – danni, responsabilità e polizza assicurativa
articolo 14 – risoluzione
articolo 15 – recesso
articolo 16 – riserbatezza
articolo 17 – pagamenti
articolo 18 – brevetti industriali e diritti d'autore
articolo 19 - divieto di cessione del contratto
articolo 20 –trattamento dei dati personali
articolo 21 - tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
articolo 22 - adempimenti del fornitore derivanti dal protocollo di legalità
articolo 23 - foro competente
articolo 24 - clausola finale.

Napoli, li ____ ____

IL FORNITORE

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____



Verifica effettuata in data 2020-03-24 12:51:21 (UTC)

File verificato:

C:\Users\simona.guaglione\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\VSXNN9P2\Accordo Quadro_MODULI TI _2_.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CUCCURULLO CORRADO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/03/2020 12:30:00

Dati del certificato del firmatario **CUCCURULLO CORRADO:**

Nome, Cognome: CORRADO CUCCURULLO
Numero identificativo: 2020711445661
Data di scadenza: 17/02/2023 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: Venturato Alberto
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/03/2020 12:00:19

Dati del certificato del firmatario **Venturato Alberto:**

Nome, Cognome: Alberto Venturato
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 17402938
Data di scadenza: 02/10/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione:



A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Dike6 - Esito verifica firma digitale

, II

Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006